

**ACCORDO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SCAMBI
INTERCULTURALI NEL SETTORE TEATRALE E MUSICALE TRA
L'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO DI MESSINA
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

TRA

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina (di seguito denominato brevemente "Teatro") Cod. Fiscale e P.IVA 01940970831, con sede legale in Messina, via Garibaldi snc, rappresentato dal Commissario Straordinario Rag. Salvatore Jervolino;

E

Università degli Studi di Messina (di seguito denominata brevemente "Università") Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833, con sede legale in Messina, piazza Pugliatti, 1, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Pietro Navarra;

PREMESSO CHE

- il Teatro, l'Università, il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia VIII-Ambito Territoriale di Messina, hanno stipulato in data un Protocollo d'intesa quadro di ampio respiro per la realizzazione di attività e scambi interculturali nel settore teatrale e musicale per conseguire uno stretto collegamento fra la realtà scolastica e accademica e quella teatrale e musicale, attuando forme di collaborazione nel campo della didattica, della formazione e dell'orientamento;
- che il suddetto Protocollo d'intesa, all'art. 5, prevede la stipula di appositi accordi attuativi tra il Teatro, soggetto promotore, e le Parti per il perseguimento degli obiettivi e dei fini istituzionali;
- che il Teatro e l'Università intendono stipulare, ai sensi del predetto art. 5, un Accordo attuativo per la realizzazione degli obiettivi comuni, in quanto la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale, con particolare riferimento a quello teatrale e musicale, rappresentano un contributo fondamentale per la formazione dei giovani studenti universitari e risulta altresì strategico per le Parti favorire la diffusione della cultura teatrale e musicale, in modo da garantire le ricadute dell'investimento in conoscenza;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il Teatro e l'Università intendono collaborare per integrare la realtà accademica con quella teatrale e musicale per finalità formative e/o didattiche, al fine di favorire la conoscenza e promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 3 – Stage e tirocini

Gli studenti iscritti all'Università potranno svolgere stage e tirocini presso il Teatro. A tal fine, saranno stipulate apposite convenzioni, redatte sulla base del modello *standard* in uso presso l'Ateneo, predisposto dal Centro di orientamento e *placement*, cui spetta la gestione amministrativa dei predetti tirocini.

Art. 4 – Agevolazioni per abbonamenti e biglietti

1. Al fine di favorire e promuovere l'accesso agli eventi culturali e di incentivare le esperienze di formazione del pensiero critico, il Teatro si impegna a garantire agli studenti universitari uno sconto pari al 50% del prezzo dell'abbonamento - consentendo loro di accedere a tutti gli spettacoli della stagione teatrale - e/o di singoli biglietti.

2. Il Teatro assicura altresì a tutta la comunità accademica - professori e ricercatori, personale tecnico-amministrativo, personale UNILAV - una riduzione pari al 40% del prezzo dell'abbonamento stagionale e/o di singoli biglietti. Il suddetto ribasso è esteso anche a un accompagnatore dell'avente diritto all'agevolazione.

Art. 5 – Vendita abbonamenti e biglietti

Allo scopo di favorire anche logisticamente l'accesso agli abbonamenti e alle iniziative in programma, l'Università si impegna ad autorizzare, in occasione di particolari eventi di rilevante interesse, l'allestimento di almeno un punto vendita di abbonamenti e biglietti teatrali presso i locali di Palazzo Mariani - Via Consolato del Mare.

Art. 6 – Incontri culturali

1. Per il perseguimento delle finalità del presente accordo attuativo, l'Università e il Teatro promuoveranno incontri culturali, con artisti, intellettuali e personalità dello spettacolo impegnati nel cartellone stagionale, al fine di coinvolgerli in dibattiti, conferenze e tavole rotonde aperti alla comunità accademica e agli studenti universitari.

2. La sede, le modalità e la tempistica saranno individuate, di volta in volta, secondo le necessità e la natura dell'incontro.

Art. 7 – Pubblicità

1. Per informare adeguatamente la comunità accademica e studentesca, l'Università assicurerà la massima pubblicità alle agevolazioni concesse dal Teatro nonché al concordato smercio dei biglietti presso il punto vendita di palazzo Mariani, mediante comunicati-stampa e articoli e dedicando un apposito spazio informativo sul proprio sito web istituzionale.

2. L'Università e il Teatro promuoveranno inoltre gli incontri culturali di cui al precedente articolo, dandovi impulso con apposite campagne informative.

Art. 8 – Utilizzo del Teatro e della Cittadella sportiva universitaria

1. Il Teatro garantisce all'Università la possibilità di utilizzare sia i propri spazi che gli spazi dallo stesso gestiti per manifestazioni ed eventi di particolare interesse culturale e/o di grande prestigio e rinomanza a livello nazionale e internazionale.

2. L'Università garantisce altresì al Teatro l'utilizzo dell'Anfiteatro situato presso la Cittadella sportiva universitaria per l'organizzazione di particolari eventi e spettacoli all'aperto.

Art. 9 – Protezione, sicurezza e obblighi assicurativi

1. Relativamente agli obblighi delle Parti in materia di protezione e sicurezza sul lavoro, per le attività da svolgersi presso il Teatro e la Cittadella sportiva universitaria di cui al precedente articolo e in occasione dei predetti incontri culturali, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano, di volta in volta, in quelle del Teatro o dell'Università e devono essere oggetto di specifica comunicazione, prima dell'inizio delle attività, al personale nonché agli altri soggetti coinvolti.
2. Le Parti garantiscono altresì, ognuno per quanto di competenza, la copertura assicurativa del personale impegnato, a qualsiasi titolo, nelle predette attività.

Art. 10 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della predetta scadenza.

Art. 11 - Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. In caso di recesso unilaterale di una delle parti o di scioglimento consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso di svolgimento.

Art. 12 - Registrazione

1. Il presente Accordo attuativo verrà sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.24, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso, ai sensi D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Messina, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina
IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Università degli Studi di Messina
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Salvatore Jervolino
